REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di filati sintetici, sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ('), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (²), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di filati sintetici, e sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) il massimale è fissato a 124 t; che, alla data del 30 settembre 1988, le importazioni di suddetti prodotti nella Comunità originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/37, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0330	33	5407 20 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipro-
	(tonnellate)	6305 31 91 6305 31 99	pilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28, 12, 1987, pag. 58, (2) GU n. L 367 del 28, 12, 1987, pag. 1.